

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 33

Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1° agosto 2011, n. 35.
(GU n.1 del 5-1-2019)

Capo I

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:
(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Considerato
quanto segue:

1. Al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità) (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo

del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilit  e finanza pubblica, e' necessario prevedere la possibilit  che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio.

2. Al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalit  delle opere di interesse strategico regionale, e' necessario estendere l'ambito di applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 1  agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), che possono costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali anche alle opere strategiche che riguardano aree o immobili collocati all'esterno del territorio urbanizzato.

3. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva
la presente legge:

Art. 1

Disposizioni procedurali in materia di viabilit  regionale.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilit  e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' inserito il seguente:

«1-ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilit  di competenza della regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1-bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla regione ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit ). Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e' data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che e' pubblicato sul sito istituzionale della regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si

esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessita' di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento. La determinazione e' comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 sono abrogati.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private)

Art. 2

Effetti dell'accordo di programma.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35/2011

1. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), dopo le parole «riguardanti aree ed immobili» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2, lettera a) e b)».

Capo III

Disposizioni finali

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2018

ROSSI

(Omissis).